

# LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## PUGLIESI A PISA

### LA NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art.1

E' costituita l'Associazione "Pugliesi a Pisa" con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62.

#### Art. 2

Possono farne parte tutte le persone nate in Puglia, che vivono o lavorano nella provincia a cui la città di Pisa appartiene, interessate a sostenere e a sviluppare gli scopi dell'Associazione; possono far parte dell'associazione anche i familiari dei soci nonché le Istituzioni pubbliche e private, Fondazioni e/o Associazioni aventi sede nel territorio.

#### Art. 3

Gli scopi dell'Associazione sono quelli di promuovere e sviluppare:

1. la divulgazione, anche in collegamento con altre Associazioni, dei valori civili, artistici, culturali e sportivi della Puglia, come dimensione sociale;
2. la valorizzazione delle competenze degli associati sul territorio per fini sociali e culturali;
3. la integrazione sul territorio pisano dei Pugliesi residenti, domiciliati, studenti o lavoratori;
4. la organizzazione di momenti di discussione sui problemi sociali e di sviluppo economico del territorio nonché iniziative di approfondimento sulle problematiche di competenza degli associati;

### I S O C I

#### Art. 4

I soci si distinguono in: FONDATORI, EFFETTIVI, ONORARI

- a) I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- b) I soci effettivi sono coloro che si iscrivono all'Associazione successivamente e ne condividono i principi statutari;
- c) I soci onorari sono soci scelti dall'Assemblea (su proposta del Consiglio Direttivo) per qualche attività o motivo meritorio, pur non essendo nati in Puglia.

Art. 5

Tutti sono tenuti al versamento di una quota associativa la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

I soci effettivi hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell' Associazione, godono dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 7

L'ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme del presente statuto, delle sue eventuali modifiche, nonché l'impegno al pagamento delle quote associative.

Art. 8

L'esclusione di un socio può essere proposta dal Consiglio Direttivo qualora la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

## **GLI ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE**

Art. 9

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Consiglio dei Probiviri

## **L'ASSEMBLEA**

Art. 10

All'Assemblea Generale dei Soci sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- b) esaminare le direttive di carattere generale relative all'Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento interessante l'Associazione.

Art. 11

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12

Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie.

Art. 13

La convocazione di un'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 14

La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 15

L'Assemblea dovrà essere convocata per iscritto, telematicamente, almeno 7 giorni prima della data di convocazione.

Art. 16

Potranno partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Art. 17

L'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione sarà valida anche con un numero di presenti inferiori alla maggioranza. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 18

Eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci, e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 8 membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, un Vice-Presidente e il Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Il Presidente è rieleggibile.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità determina la maggioranza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Art. 20

Il Consiglio si considererà sciolto e non più in carica qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, venga meno alla funzione almeno 1/3 dei suoi componenti.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

Art. 22

Per la validità delle sedute del Consiglio sarà sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio saranno valide solo se approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23

Quando, per qualunque causa, un Consigliere cessi dalla carica, l'Assemblea dei Soci provvederà, entro 3 mesi, alla nomina del nuovo Consigliere.

Art. 24

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità in conformità a quanto stabilito dal presente statuto
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; curarne gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- c) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario, o venga richiesto dai soci;
- d) redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- e) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.

## **LA PRESIDENZA**

Art. 25

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il rappresentante in ogni evenienza. I medesimi poteri sono attribuiti al Vice-Presidente.

Il Presidente ha inoltre i seguenti poteri:

- a) presiede il Collegio Direttivo e convoca il Consiglio stesso e le assemblee;
- b) fa eseguire, avvalendosi dell'opera del Segretario, la delibera del Consiglio;
- c) previa deliberazione del Consiglio assume obbligazioni con terzi, stipula contratti a nome e per conto del Sodalizio, fa operazioni bancarie.

Il Presidente può rimanere in carica per un massimo di due mandati.

## **I PROBIVIRI**

Art. 27

Il Collegio dei Probiviri risulta composto da 3 membri effettivi eletti dall'assemblea ordinaria dei soci.

E' suo compito :

- a) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
- b) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci frequentatori che si dovessero rendere necessari.

## **SEGRETARIO E TESORIERE**

Art. 28

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura l'amministrazione della società, si incarica della riscossione delle entrate, della tenuta dei libri sociali contabili, tiene informato il Consiglio e l'assemblea della situazione finanziaria della Associazione, provvede alla conservazione delle proprietà della Associazione ed al pagamento delle spese su mandato del Consiglio Direttivo.

Entrambi non hanno poteri deliberativi e collaborano con il Presidente e i Vice-Presidenti nell'organizzazione della vita e dell'attività dell'Associazione

**F. to**

**Soci fondatori**